



Ministero Della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Roma, 13.02.2007.

Prot. N. M_D GMIL _05 IV 15 1/ 9351 /

OGGETTO: Trattamento economico di missione. Art. 1, comma 468, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Seguito: foglio M-D GMIL_05 IV 12 6 0004339 del 23 gennaio 2006.

1. In Gazzetta Ufficiale n. 244/L del 27.12.2006 è stata pubblicata la legge in oggetto che, al comma 468, in tema di missioni, ha previsto nuove modalità di rimborso delle spese per i viaggi effettuati in aereo.
2. In particolare il comma in esame ha stabilito: “ Le disposizioni di cui al comma 216 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia ed alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore”.
3. Per quanto sopra il punto 6 della circolare a seguito non si applica agli Ufficiali aventi il grado di Generale di Corpo di Armata / di Divisione e gradi corrispondenti che potranno, in ogni caso, utilizzare il vettore aereo fruendo della classe non economica.
4. Al restante personale sarà rimborsato il costo del biglietto aereo nei limiti delle spese per la classe economica con l’eccezione dei voli transcontinentali aventi una durata superiore alle cinque ore. Solo in tale ultima ipotesi potrà essere ammesso a rimborso il costo del biglietto per la classe “business”.

IL DIRETTORE GENERALE
Generale di Corpo d’Armata Rocco PANUNZI